

Ichiarimenti delle Entrate al Videoforum di ItaliaOggi sulla determinazione della franchigia

Flat tax al 15%, mano ai calcoli

Scelta più conveniente del regime forfettario in alcuni casi

Il reddito incrementale rientrante nell'applicazione della nuova disciplina, pur scontando l'imposta sostitutiva, non precluderà (come succede nel regime forfettario) il riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o benefici di qualsiasi tipo. Ciò non può che rendere più appetibile la scelta della flat tax incrementale

DI FRANCESCO CAMPANARI

Tempo di calcoli per i contribuenti che volessero applicare la tassa piatta al 15% (la cosiddetta flat tax incrementale) sugli aumenti di reddito registrati nel corso del 2023. Una volta individuati correttamente gli incrementi e la base imponibile, sarà quindi il caso di fare veri e propri test di convenienza rispetto al regime forfettario: e non è così scontato che sia quest'ultimo ad avere appeal.

Ma andiamo con ordine. Stando all'art. 1 comma 55 della legge 197/2022, ossia la legge di Bilancio 2023, c'è la possibilità di assoggettare nel 2023 una parte del reddito delle persone fisiche (esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo) a imposta sostitutiva del 15% in luogo dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali; il beneficio massimo è applicabile su una base imponibile di 40 mila euro e il differenziale andrà calcolato rispetto al più elevato reddito del triennio 2020-2022 al netto di una franchigia del 5%. Proprio su quest'ultimo aspetto è intervenuta l'Agenzia delle entrate, con i primi chiarimenti diffusi nel corso del Videoforum di *ItaliaOggi* tenutosi lunedì 23 gennaio.

L'incremento reddituale. L'applicazione della tassazione agevolata in capo ai soggetti Iva (persone fisiche) non aderenti al forfettario presuppone che nel 2023 si consegua un reddito più elevato rispetto al maggiore dei redditi conseguiti

nel triennio precedente. Il beneficio, dunque, consiste nell'assoggettare una parte del reddito prodotto a imposta sostitutiva del 15% in luogo dell'aliquota marginale Irpef oltreché delle addizionali regionali e comunali.

Volendo individuare la base imponibile dell'imposta "flat", la stessa viene calcolata come differenza tra il reddito 2023 e il maggiore dei redditi del triennio precedente (2020-2022) decurtato di una franchigia pari al 5% (il chiarimento ufficiale è stato diffuso dall'Agenzia delle entrate nel corso del Videoforum di *ItaliaOggi* dello scorso lunedì).

È, dunque, evidente che se il reddito 2023 fosse pari o inferiore al maggiore dei redditi del triennio precedente, la flat tax incrementale non sarebbe applicabile. In ogni caso, precisa la norma, la base imponibile non potrà essere superiore a 40 mila euro. In altri termini, dunque, la tassazione agevolata riguarderà i contribuenti ditte individuali che non avranno aderito al regime forfettario e che produrranno, per il 2023, un incremento di reddito superiore al 5% rispetto al maggiore dei redditi del triennio precedente (pur nei limiti di 40 mila euro annui). Accesso invece precluso per gli esercenti attività d'impresa e per i professionisti organizzati in forma collettiva. Dopo il regime forfettario e dopo l'abolizione dell'Irap per le ditte individuali, una ulteriore norma fiscale che agevo-


la la disaggregazione rispetto all'aggregazione.

Un esempio. Ammettiamo che un professionista produca per il 2023 un reddito da lavoro autonomo pari a 110 mila euro.

Nel triennio precedente aveva invece conseguito i seguenti redditi: 90 mila euro nel 2022; 80 mila euro nel 2021 e 65 mila euro nel 2020. Il differenziale positivo tra reddito 2023 e il maggiore dei redditi riferibili al triennio precedente ammonta, dunque, a 20 mila euro (110 mila-90 mila).

La franchigia, che andrà calcolata, come chiarito, su 90 mila euro sarà, dunque, pari a 4.500 euro, mentre la base imponibile dell'imposta sostitutiva risulterà essere di 15.500 euro (20 mila-4.500 euro) e la relativa imposta sostitutiva pari a 2.325 euro (15.500*15%).

Sulla restante quota parte del reddito, invece, rimane ferma l'imposizione progressiva Irpef oltre alle addizionali regionali e comunali. Ammettendo, dunque, un'aliquota Irpef del 43% (visti i livelli di reddito superiori ai 50 mila euro) e ipotizzando un'aliquota media per addizionali regionali e comunali pari al 3%, il risparmio di imposta complessivo stante a questo esempio sarà pari a 4.805 euro (15.500 * (46%-15%)). Considerando che il limite della base imponibile non debba superare i 40 mila euro, resta facile calcolare l'agevolazione massima che il contribuente potrà ottenere (sempre ipotizzando



Superficie 100 %

un'aliquota Irpef del 43% e un impatto di addizionali regionali e comunali pari a un 3%): parliamo di 12.400 euro ($40.000 * (46\% - 15\%)$).

Flat tax incrementale o forfettario? Trattandosi dello stesso bacino d'utenza dei contribuenti forfettari, il paragone rispetto al regime agevolativo attualmente in vigore appare d'obbligo. Pur non potendo infatti applicare il 15% (o il 5% in caso di nuova iniziativa economica) su tutto il proprio reddito, le persone fisiche che nel 2023 produrranno un incremento positivo di reddito rispetto al più alto dei redditi prodotti nel triennio 2020-2022 avranno, in concreto, la stessa agevolazione dei soggetti forfettari (seppur su una base più bassa) vale a dire poter scontare un'imposta sostitutiva del 15% in luogo dell'aliquota marginale Irpef oltreché delle addizionali regionali e comunali.

Viepiù: il reddito incrementale rientrante nell'applicazione della nuova disciplina, pur scontando l'imposta sostitutiva, non precluderà (cosa che invece succede nel regime forfettario) il riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o benefici di qualsiasi tipo. La norma prevede espressamente, al comma

56, che per la spettanza di tali agevolazioni andrà considerata anche la quota di reddito non confluita nell'imponibile Irpef in quanto tassata con la sostitutiva del 15%.

Ciò, dunque, conti alla mano, non può che rendere più appetibile la scelta della flat tax incrementale rispetto, in alcuni casi, allo stesso regime forfettario. Ammettiamo, infatti, il classico esempio di un avvocato in regime di tassazione ordinaria che nel triennio 2020-2022 abbia avuto redditi bassi e alti oneri detraibili con uno azzeramento, nei fatti, delle imposte dirette. Ora, dovendo decidere nel 2023 se optare per il regime forfettario (avendone i requisiti) piuttosto che rimanere in quello a tassazione ordinaria e, prospettandosi un cospicuo incremento del reddito, alla luce degli alti oneri detraibili (ristrutturazione edilizia conclusasi tre anni prima) non scaricabili nel caso del forfettario, dovrà valutare l'effettiva convenienza nello switcharvi piuttosto che nel beneficiare della flat tax incrementale e rimanere dunque ancorato alla tassazione ordinaria.

Ammettiamo che i redditi riferiti al triennio 2020-2022 siano stati rispettivamente di 12 mila, 15 mila e 14 mila euro e la cui tassazione completamente azzerata, oltre che dalla previdenza versata,

anche da oneri detraibili per 3 mila euro annui. Qualora il fatturato 2023 si prospettasse pari a 30 mila euro, nel caso del forfettario, a parte la deducibilità degli oneri previdenziali, verrebbero completamente persi gli oneri da ristrutturazione. Il calcolo dunque implicherebbe che i 30 mila euro di ricavi, forfettizzati per il 22% dei costi, darebbero un reddito lordo di 23.400 euro che al netto della previdenza (che ipotizziamo essere pari a 6 mila euro sul 2023) produrrebbe una tassazione di 2.610 euro (15% di 17.400 euro).

Nel caso invece si scelga di rimanere a tassazione ordinaria, pur ammettendo un livello di costi effettivi inferiori a quelli forfettizzati (per esempio 5 mila euro con dunque un reddito lordo di 25 mila euro) la tassazione si ridurrebbe a circa 500 euro beneficiando sia dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale (ovvero su 10 mila euro al netto della franchigia) sia dell'utilizzo pieno degli oneri detraibili. Tale raffronto valeva ovviamente anche prima dell'avvento della flat tax ma la novità in questione, stimola ancor più il calcolo di convenienza rispetto a una semplicistica idea che il forfettario sia, a priori, il regime in assoluto da scegliere. La scelta andrà sempre dunque ponderata a seconda della specifica situazione che ci si presenterà davanti.

© Riproduzione riservata

Le novità contenute della legge di Bilancio

La base imponibile	Il calcolo della base imponibile è dato dalla differenza tra il reddito 2023 e il maggiore dei redditi del triennio precedente (2020-2022) decurtato di una franchigia pari al 5%
Il limite massimo ammissibile	La base imponibile non può eccedere in ogni caso i 40 mila euro
Oneri deducibili e detraibili	Il reddito incrementale rientrante nell'applicazione della nuova disciplina, pur scontando l'imposta sostitutiva, non precluderà (cosa che invece succede nel regime forfettario) il riconoscimento di oneri deducibili e detraibili
Flat tax incrementale vs forfettario	La scelta sul 2023 tra il regime ordinario (alla luce della flat tax incrementale) e il regime forfettario diventa di assoluta importanza: andrà ponderata a seconda della specifica situazione rendendosi necessari degli specifici calcoli di convenienza